



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA

Composta dai Magistrati:

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| dott. Giovanni Coppola | Presidente |
| dott.ssa Rossella Cassaneti | Consigliere |
| dott.ssa Rossella Bocci | Primo Referendario |
| dott. Francesco Sucameli | Primo Referendario (relatore) |
| dott.ssa Carla Serbassi | Primo Referendario |

nella camera di consiglio del 18 gennaio e del 8 febbraio 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la nota prot. C.C. n. 6962 del 4 gennaio 2017, con cui il Presidente della Regione Campania ha chiesto un parere ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;

Udito il relatore, dott. Francesco Sucameli.

PREMESSO CHE

Il Presidente della Regione Campania ha chiesto un parere concernente la rilevanza delle entrate derivanti dai fondi comunitari SIE per i vincoli di finanza pubblica concernenti l'ammontare complessivo della spesa destinabile al trattamento accessorio del personale, atteso che ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013 *«Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit [nonché] azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi [...].»*

Segnatamente, al fine di garantire una efficace e compiuta utilizzazione di detti fondi, atteso che, come è noto, la Regione Campania non è riuscita, finora, ad utilizzarli in modo esaustivo, l'ente regionale intende incentivare il sopraccitato personale attraverso specifici progetti ideati e realizzati in coerenza con l'art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999 (cd. Progetti per il miglioramento del personale interno).

Ciò premesso, riscontrato un orientamento giurisprudenziale contrastante, chiede se tali risorse concernenti i Fondi SIE, ove concorrano a costituire la provvista per il trattamento accessorio, siano sottraibili al limite di spesa interposto dall'art. 1, comma 236, L. n. 208 del 28 dicembre 2015, sostanzialmente riproduttivo e aggiornante le disposizioni dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 e s.m.i, ai sensi del quale *«Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente».*

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente provinciale, si osserva che il Presidente della Regione è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Regione Campania (legge regionale n. 6/2009).

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il

rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di "collaborazione" ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare peraltro chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo ad esse conferite dalla legislazione positiva, che sono funzioni agnostiche quanto agli interessi in gioco e di attuazione oggettiva dell'ordinamento in giudizi di regolarità a carattere dicotomico (sent. C. cost. n. 60/2013 e n. 40/2014). La funzione consultiva è dunque collaborativa solo nel senso di chiarire i limiti normativi che connotano l'esercizio della discrezionalità finanziaria in relazione agli effetti giuridici ed economici sostanziali che l'azione amministrativa comporta. Il controllo collaborativo riguarda, eccezionalmente, taluni aspetti del controllo di gestione, ai sensi della Legge n. 20/1994, di cui gli enti territoriali possono godere sulla base della programmazione annuale e nei casi indicati, consentendo al giudice contabile, in quanto perito del fatto, di fornire agli enti, eventualmente, elementi conoscitivi e indicazioni sul merito amministrativo, attraverso la funzione di referto.

In definitiva l'unico parametro di riferimento della funzione consultiva è la legge e l'ordinamento complessivamente inteso, rimanendo impregiudicato – e perciò stesso nella piena responsabilità dell'amministrazione – il bilanciamento degli interessi e la concreta assunzione di ogni determinazione amministrativa.

Per quanto concerne l'oggetto, al fine di delimitare l'ambito oggettivo della funzione consultiva, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il giudice contabile, infatti, è soggetto soltanto alla legge ed esercita, in senso ampio, la *iuris dictio* nelle materie di contabilità pubblica, tra cui, in modo evidente, il Costituente ha ritenuto centrale, ineliminabile ed esclusiva quella del bilancio (art. 100 Cost.) quale "bene pubblico" «*nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche*» (C. cost. n. 184/2016). Per altro verso, la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi

principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Sulla base dei limiti di oggetto e parametro della funzione consultiva, come sopra delineati, è escluso che l'esercizio corretto di tale funzione possa comportare il concorso di questa Magistratura nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; per altro verso, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che essa rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché concerne l'applicazione di un vincolo di finanza pubblica alla spesa destinabile al trattamento accessorio per il personale.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

NEL MERITO

1. Il quesito oggetto del parere attiene in particolare alla disciplina finanziaria vincolistica concernente la spesa destinabile al trattamento accessorio. Per tale ragione occorre preliminarmente ricordare i principi e le norme sostanziali che presiedono a tale tipo di spesa e che conseguentemente la legittimano, seppure non immediatamente oggetto del *thema quaerendi*, in quanto rimane rimessa all'esclusiva valutazione dell'Amministrazione la verifica e il rispetto in concreto di tali principi, ai fini della legittimità della spesa (su cui *amplius* cfr. SRC Campania n. 285/2016/PARI, Allegato B); in particolare si ricorda:

a) la struttura a "doppio binario" della retribuzione, secondo cui il titolo per la spesa per il personale, proviene, per un verso e in via principale, dalla legge e dal contratto nazionale; per altro verso, e per quanto non disposto dalle fonti nazionali, dalla contrattazione decentrata (cfr. D.lgs. n. 165/2001, c.d. TUPI, art. 2, comma 2 e 3; art. 40 e art. 45, nonché l'art. 70, comma 3). Per quanto concerne la fonte legislativa, si rammenta che essa non può essere una fonte regionale: il Giudice delle Leggi ha, infatti, deliberato e valutato l'illegittimità costituzionale di norme regionali che disciplinavano la formazione e la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata, a copertura del trattamento accessorio, mediante l'individuazione di risorse aggiuntive rispetto alla disciplina nazionale (cfr. sentenza n. 339/2011). Norme siffatte, infatti, disciplinano un aspetto del trattamento economico dei dipendenti delle regioni (il cui rapporto di impiego è privatizzato); di conseguenza esse non solo rischiano di mettere in crisi il coordinamento della finanza pubblica (materia di competenza concorrente, art. 117, comma 3, Cost.), ma trascinano dall'area della competenza normativa regionale per invadere un aspetto della competenza esclusiva statale, trattandosi di materia afferente l'area dell' "ordinamento civile" (art. 117, comma 2, lett. l, Cost. e art. 45, comma 1, D.lgs. 165/2001); cfr. in tale senso anche SRC Lombardia n. 137/2013/PAR.

- b) il principio dell'inderogabilità della struttura della retribuzione, stabilita dai contratti collettivi, ricavabile dal combinato disposto dell'art. 2, comma 3, D.lgs. n. 165/2011 (secondo cui "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali") e dell'art. 45, comma 1 ("il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi");
- c) il principio di omnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente (cfr. per quanto riguarda la dirigenza, cfr. l'art. 24, comma 3 del D.lgs. 165/2001). Si ritiene un'implicita conferma normativa generale del principio, altresì, l'art. 45, comma 1 e dell'art. 2, comma 3, che sancisce il principio della rigidità della struttura retributiva, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva;
- d) la subordinazione della programmazione e stanziamento delle risorse, nonché della gestione, al rigoroso rispetto della disciplina vincolistica contrattuale e statale. Infatti, ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001, *«Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa».*

Tanto premesso occorre altresì ricordare che la legge non fornisce una definizione generale di "trattamento economico". Le tre essenziali coordinate fornite a livello legislativo sul trattamento economico si possono infatti sinteticamente così delineare (cfr. gli artt. 24 e 45 del D.lgs. n. 165 del 2001, rispettivamente per il personale dirigente e non dirigente):

- i) la definizione del trattamento è affidata alla dinamica negoziale collettiva, salvi i limiti fissati dal legislatore medesimo (coordinata procedurale);
- ii) fermo restando il rinvio al contratto collettivo, il contratto non può ignorare la distinzione del trattamento economico in "fondamentale" ed "accessorio" (coordinata negativa di classificazione in base allo scopo). In altre parole, i contratti collettivi, ferma, peraltro, la libertà delle parti nella definizione dei concreti contenuti e degli elementi che concorrono alla composizione delle due partizioni del trattamento economico, devono fornire una disciplina e contenuti economici e normativi differenziati per le due componenti;
- iii) in positivo, il Legislatore fornisce alcune indicazioni di contenuto e di scopo essenziali: ai sensi dell'art. 24, comma 1, primo inciso del D.lgs. n. 165 del 2001, è ritenuto trattamento accessorio, ad esempio, quella parte del trattamento economico connesso alla peculiare responsabilità (c.d. retribuzione di posizione) e ai risultati conseguiti (c.d. retribuzione di risultato). Principalmente, però, la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio e il focus su quest'ultimo emerge in particolare nella legislazione finanziaria, normalmente, per disciplinare e limitare la dinamica retributiva, fondamentalmente legata al trattamento accessorio e alla sua definizione concreta con la contrattazione collettiva decentrata (cfr., ad esempio, l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010).

In definitiva, le due nozioni non hanno un contenuto legislativo definito, ragione per la quale l'interprete è chiamato a definirne i contenuti sulla base dei valori e dei significati attribuiti alle due espressioni dalla contrattazione collettiva. In linea di massima, sulla base dell'esperienza contrattuale collettiva, si può affermare che il trattamento economico fondamentale è una retribuzione collegata allo *status* di incardinamento (in special modo qualifica e di anzianità), percepita in modo fisso e continuativo, mentre quello accessorio individua la retribuzione (fissa o non continuativa) connessa a particolari condizioni lavorative che, all'interno delle tipologie di massima previste dalla legge (produttività individuale e collettiva, rischio, disagio etc., in relazione ad obiettivi specifici e soggettivi e/o a caratteristiche concrete della prestazione erogata dal lavoratore) sono ulteriormente specificate dal Contratto Collettivo.

In proposito, peraltro, si rammenta il consolidato orientamento della giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo (cfr. SRC Emilia-Romagna 156/2012/PAR, SRC Umbria 63/2015/PAR e 146/2014/ PAR; SRC 26/2014/PAR, SRC Piemonte 238/2014/PAR) le quali, uniformandosi agli orientamenti espressi dalle Sezioni Riunite (50/CONTR/2010) e Sezione Autonomie (5/AUT/2006), escludono che in sede consultiva la Corte possa esprimere orientamenti esegetici sulla interpretazione dei contratti collettivi (e sulla riconducibilità di fattispecie concrete agli istituti ivi regolati), che rimane quindi affidata alla valutazione discrezionale dell'ente, nel rispetto dei su richiamati vincoli di legge.

2. Tanto premesso, la Regione chiede di conoscere l'orientamento interpretativo di questa Sezione sull'estensione dell'ambito oggetto della norma che limita la spesa destinabile al trattamento accessorio. In tale ottica appare necessario ricordare la genesi della norma la cui interpretazione è oggetto del presente parere, segnatamente, l'art. 1, comma, 236 L. n.208/2015 (legge di stabilità 2016). La disposizione, nell'individuare un limite alla spesa stanziabile/impegnabile per il trattamento accessorio, costituisce la sintesi e l'aggiornamento di previgenti vincoli di finanza pubblica concernenti la discrezionalità di spesa per la stessa materia, di cui ne costituisce la riedizione letterale.

Tale disposizione, infatti, ripropone quasi integralmente la formula contenuta nell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (introdotto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122) il cui disposto, dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013, prevedeva che *«A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*.

La norma dunque prevedeva un tetto e l'eventuale riduzione della spesa destinabile al trattamento accessorio (secondo legge e contratti collettivi) sulla base della seguente operazione di calcolo (cfr. Sezione delle Autonomie, n. 34/2016/QMIG):

a) individuazione delle risorse stanziare/impegnate nel 2010 (cfr. SRC Lombardia n. 296/2012);

b) riduzione del parametro limitativo medesimo sulla base delle cessazioni intervenute;

c) dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «A decorrere dal 1° gennaio 2015», decurtazione del tetto come precedentemente determinato per un importo pari «alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»;

d) ulteriore riduzione del tetto nella misura richiesta per rispettare il patto di stabilità, i vincoli di bilancio e gli altri vincoli in materia di contenimento di spesa per il personale (cfr. art. 40 del TUIPI ed oggi l'articolo 4 D.L. n. 16/2014).

2.1. Il comma 236 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 citato, dunque, ripropone quasi integralmente la formula contenuta nell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 ad eccezione:

- del parametro di riferimento per la compressione della spesa oggetto del vincolo, individuato nell'esercizio 2015, anziché nell'esercizio 2010;

- del mantenimento della limitazione al tempo necessario per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli artt. 11 e 17 della L. n. 124 del 2015;

- nonché della possibilità di limitare la riduzione proporzionale del fondo in ragione della riduzione del personale in servizio con la considerazione "*del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*".

Per questa ragione, al netto degli aggiornamenti sopra richiamati, la norma eredita i principali approdi ermeneutici elaborati nella vigenza della vecchia formulazione, in particolare quelli nomofilattici della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/CONTR/2011, e della Sezione delle Autonomie n. 26/2014/QMIG.

Segnatamente, con deliberazione n. 26/2014, la Sezione Autonomie ha chiarito che l'espressione «[...] *ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale*» ricomprende nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinata ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l'origine o la provenienza delle risorse.

In questo senso, la stessa pronuncia nomofilattica da ultimo citata, si pone in termini non contraddittori con le Sezioni riunite del 2011 sullo stesso argomento, sottolineando la continuità con le stesse in merito alla individuazione della *ratio* e quindi ai tipi di emolumenti e spesa che in base alla stessa finalità legislativa possono essere esclusi dall'ambito applicativo della norma considerata.

In particolare, quest'ultima pronuncia, nell'osservare che il disposto della norma è di stretta interpretazione e non prevede eccezioni, sulla base di una interpretazione teleologica, ha ritenuto che vada sottratta all'ambito applicativo della norma la parte di spesa che è

finanziata, dal lato attivo, con risorse non destinate a finanziare il trattamento accessorio della generalità dei dipendenti, ma a dipendenti specifici, venendo meno così la generale irrilevanza della provenienza della risorsa. Si tratta dunque di risorse accertate che si caratterizzerebbero per un doppio vincolo di destinazione, in relazione alla natura della spesa (trattamento accessorio del personale) e tipologia di prestazione e personale.

La finalità della norma, infatti, sarebbe quella di determinare una contrazione della spesa corrente, agendo su una componente importante della sua crescita, ovvero il trattamento accessorio del personale generalmente considerato. Nelle ipotesi considerate e rimesse all'esame delle Sezioni riunite, per tale ragione, si ritenevano non esclusi dalla limitazione finanziaria gli emolumenti per:

- i compensi incentivanti per il recupero ICI di cui all'art. 3, comma 57 della L. n. 662/1996, n. 662 e art. 59, comma 1, lett. p), del D.lgs. n. 446/1997;
- i compensi alimentati da "sponsorizzazione di cui all'art. 15, comma 1, del CCNL degli enti locali 1° aprile 1999, relativo al quadriennio normativo 1998-2001, e biennio economico 1998-1999, come modificato dal successivo CCNL del 5 ottobre 2001, dovrebbero ritenersi esclusi dal tetto".

In entrambi i casi si è evidenziato il carattere irrilevante della provenienza delle risorse "finanzianti" e la capacità della spesa di non pesare sugli equilibri di bilancio in quanto "eterofinanziata" o "autoalimentata", in quanto scopo della norma finanziaria in discussione è rallentare la dinamica retributiva, favorendo per l'effetto scelte di spesa alternativa (corrente o di investimento) o la riduzione della spesa finale per il personale, in linea con il tetto complessivo staticamente determinato da altre norme finanziarie.

Per contro, sempre sulla base della medesima *ratio*, si è ritenuto di potere escludere dalla fattispecie limitativa del vincolo finanziario dell'art. 9-comma 2 bis, oggi art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015:

- le spese destinate a remunerare prestazioni professionali del personale per la progettazione di opere pubbliche;
- quelle dell'avvocatura interna.

Le Sezioni riunite non argomentavano sulla base di una deroga o eccezione espressa (come detto, non previste dalla norma) o sistemica alla norma, ma in base alla finalità della disposizione, indirizzata a contenere il fenomeno della dinamica retributiva determinata dalla crescita degli stanziamenti per la contrattazione decentrata e dei correlati fondi ("cristallizzando" la spesa ad una certa data); riteneva perciò non incluse nella fattispecie normativa di contenimento e, quindi, sottratte al vincolo, quelle spese che, per le loro peculiarità contabili, risultavano "finanziate" con risorse «*destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili [...]. Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica*».

La pronuncia nomofilattica, in connessione con la *ratio* individuata, evidenziava, tra l'altro, infatti, che si trattava di prestazioni che potevano essere altrimenti acquisite *«attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti»*.

Detto in altri termini, si trattava di risorse che integravano, per legge, delle deroghe al principio di unità e universalità al bilancio.

3. Quanto al tipo di spesa per cui, nel quesito della Regione Campania, si chiede di conoscere se sussistono o meno i presupposti normativi per l'applicazione del vincolo normativo di cui all'1, comma 236, della L. n. 208/2015 (spesa per trattamento accessorio finanziata con risorse di provenienza comunitaria a ciò specificamente destinate), come è noto, si deve considerare l'esistenza di una fonte europea, segnatamente l'art. 59 del regolamento UE n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui "fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE") la quale consente di destinare parte dei riferiti finanziamenti a sostegno dei costi di amministrazione per l'utilizzo dei fondi medesimi. Segnatamente: *«Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit [nonché] azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi [...]»*.

Si tratta di una disposizione comunitaria innovativa rispetto agli articolati precedenti sulle disposizioni comuni in materia di fondi SIE (il Reg. UE n. 1303/2013 abroga espressamente il regolamento CE n. 1083/2006. Il vecchio articolo 46 aveva infatti una formulazione assai più generica).

La Regione ritiene che ciò offra la possibilità di finanziare il trattamento accessorio con tali risorse; allo stesso tempo chiede se in relazione a tale spesa si possa giustificare la non applicazione della limitazione di cui all'art. 1, comma 236, della legge di stabilità 2016, in sintonia con la logica espressa dalle richiamate Sezione riunite, in quanto spesa e correlato finanziamento sarebbero sottratti alla logica "generale" di contenimento della prefata disposizione.

3.1. Per rispondere al quesito, peraltro, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo contabile di riferimento, in parte contrassegnato dalla specifica normativa della Regione Campania.

Ai sensi dell'3, comma 8, L.R. n. 7/2002 *«Nel caso di spese correlate ad entrate vincolate è possibile procedere all'assunzione di impegni solo dopo l'accertamento della relativa entrata quando la riscossione è prevista a seguito di rendicontazione della spesa e solo dopo l'avvenuta riscossione negli altri casi»*.

Come è noto per i fondi comunitari è sempre prevista una rendicontazione intermedia e a chiusura dei programmi (cfr. art. 84 Reg. n. Ue 1303/2013), che può portare a constatare la mancanza del titolo per il trasferimento delle risorse comunitarie. A seconda della forma di sostegno prescelta (art. 66 Reg. UE n. 1303/2013), a valle dell'impegno delle risorse sul

bilancio comunitario (art. 76), una valutazione negativa da parte della Commissione, può comportare il rifiuto della richiesta di pagamento (artt. 79) o la restituzione delle risorse incamerate (art. 85). Analogamente, una mancata richiesta di pagamento, entro un periodo di tempo stabilito, può portare al disimpegno delle risorse sul bilancio comunitario (art. 86).

Tuttavia, per quel che concerne la Regione Campania, da un punto di vista contabile, si effettua una distinzione impropria tra fondi c.d. "a rendicontazione" rispetto a quelli "non a rendicontazione" (cfr. il prefato art. 3, comma 8, L.R. n. 7/2002, richiamati nell'inciso "*negli altri casi*"). La terminologia, infatti, da un lato rischia di generare confusione, perché come si è visto, la programmazione è sempre soggetta ad una rendicontazione, per altro verso mira ad individuare un diverso trattamento giuridico della spesa in fase di gestione del bilancio. Per contro, in entrambi i casi l'accertamento coincide con l'approvazione del programma specifico da parte della Commissione collegato all'impegno sul bilancio dell'Unione (art. 76 Reg. Ue n. 1303/2013).

Con "fondi a rendicontazione" infatti, si intendono quelle risorse comunitarie che, pur accertate, possono essere incassate solo a seguito della documentazione della spesa da parte dell'ente beneficiario del programma (la Regione) che, di fatto, è chiamato ad anticipare la liquidità per sostenere la spesa (art. 66 Reg. UE n. 1303/2013 e art. 3 comma 8 L.R. n. 7/2002).

Nel secondo caso ("fondi non a rendicontazione", 3, comma 8, L.R. n. 7/2002, richiamati nell'inciso "*negli altri casi*": l'impegno è subordinato alla riscossione dell'entrata correlata) gli incassi avvengono sulla base di "acconti" a scadenze temporali e condizioni prestabilite, salvo l'obbligo di restituire le risorse in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. In quest'ottica occorre tenere a mente che la disciplina comunitaria prevede, come si accennava di rendicontare, a fine gestione, le spese sostenute, con l'eventuale insorgere di un obbligo di restituzione. L'obbligo di restituzione sorge in presenza di alcuni "eventi di anomalia" (art. 85 Reg. UE n. 1303/2013): a) mancata realizzazione del programma (art. 22, § 7, Reg. UE n. 1303/2013); b) non ammissibilità della spesa (artt. 65 e 67 Reg. UE n. 1303/2013) ; c) irregolarità formali o frodi (in quanto il rendiconto si riveli "non veritiero" o non conforme alle regole specifiche dei fondi (art. 84, Reg. UE n. 1303/2013).

In buona sostanza, nel caso dei fondi "non a rendicontazione" l'impegno correlato può essere assunto solo dopo la riscossione/incasso dell'entrata comunitaria; per i fondi "a rendicontazione" l'ordinamento regionale consente di procedere ad impegno anche in caso di mero accertamento dell'entrata correlata, per cui le risorse per cassa vengono di fatto anticipate dalla liquidità regionale.

Per entrambe le categorie, tuttavia, non si registra una differenza in termini di accertamento e di ragionevole previsione in bilancio. Si pone dunque, a prescindere dalla specificità dell'ordinamento regionale, una questione generale, segnatamente, se le entrate comunitarie, in virtù del loro vincolo di destinazione, rientrino solo "in senso figurativo" prima dentro il fondo per la contrattazione decentrata e poi nel bilancio regionale.

Sul piano sostanziale, il fondo è uno strumento extracontabile, disciplinato dai contratti collettivi (l'art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999, 31 del CCNL del 22 gennaio 2004, cfr. SCR Campania n. 285/2016/PARI, All. B), attraverso cui viene programmata la spesa per il personale, confluendo in correlati stanziamenti del bilancio di previsione dell'ente.

Ad ogni buon conto, come è stato chiarito recentemente da Sezione delle Autonomie n. 26/2014/QMIG, per il vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, è irrilevante la previa confluenza delle risorse nei fondi per la contrattazione decentrata e la provenienza della risorsa di bilancio, essendo unicamente la grandezza di spesa oggetto del contenimento, salvo il principio di applicazione della stessa limitazione alla sola spesa finanziata in modo indifferenziato e generale dal bilancio.

4. Sulla possibilità di ritenere sottratte al vincolo di cui si tratta le risorse provenienti da finanziamenti esterni all'Ente, di derivazione comunitaria, l'Ente regionale, peraltro, segnala un contrasto interpretativo tra la Sezione Puglia (SCR Puglia n. 48/2012/PAR e in senso conforme la successiva pronuncia n. 98/20913/PAR) pronunciatasi in senso negativo, e la Sezione Abruzzo, pronunciatasi in senso favorevole, sulla base di un'opposta interpretazione del *dictum* nomofilattico.

4.1. La Sezione di controllo della Puglia evidenzia che *«l'esclusione delle risorse comunitarie dall'aggregato della spesa del personale rilevante soltanto ai fini dell'osservanza del comma 557 della L. n. 296/2006 e che trova giustificazione nella neutralità di tali risorse, non può comportare la automatica esclusione di tali risorse anche dai fondi per la contrattazione rilevato che la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 56/CONTR/11 del 2/11/2011 specifica che qualunque sia la fonte di finanziamento del fondo per la contrattazione, non sono ammesse deroghe all'art. 9 comma 2 bis per effetto del disposto normativo che impone la riduzione delle spese di personale ed il blocco delle risorse decentrate»*. Per altro verso, richiama le Sezioni riunite affermando che l'esclusione è ammessa *«ogni qual volta si sia in presenza di risorse potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti di un ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa, queste debbano rientrare nell'aggregato da considerare ai fini del rispetto nel limite imposto dal legislatore nel triennio 2011/2013 (Sezione Puglia, deliberazione del 14/02/2012 n. 18/PAR/2012)*.

Pertanto, ad avviso della Sezione, anche le risorse di provenienza comunitaria eventualmente destinabili per incentivi al personale dipendente debbono affluire nei fondi unici per la contrattazione decentrata ed essere sottoposte alla disciplina del su riportato art. 9, comma 2 bis non rientrando in alcuna delle deroghe contemplate nelle predette deliberazioni delle Sezioni Riunite». In tal senso richiama la Sezione Giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza n. 430/2011 del 29/03/2011 emessa in materia di compensi connessi allo svolgimento delle attività di controllo, di coordinamento ed amministrativo-contabili di un progetto comunitario.

4.2. Per contro, la Sezione Abruzzo, per antagoniste e simmetriche ragioni arriva a conclusioni opposte. Infatti: *«Conseguentemente, la fattispecie all'esame odierno appare riconducibile, per analogia, alle ipotesi in deroga essendo le stesse, potenzialmente, non destinate alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa.*

Dette risorse, infatti, alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica ma solo di quelle professionalità interne dotate di particolari competenze coinvolte in progetti specifici»

4.3. Sul punto la Sezione soggiunge quanto segue. Il finanziamento della spesa per la contrattazione decentrata è sottoposto ad un limite, quello dell'art. 1 comma 236 della L. n. 208/2015, per cui è irrilevante la fonte di provenienza, in ragione, come correttamente osserva SRC Puglia n. 98/2013/PRR, del principio dell'unità e universalità del bilancio: *«La provenienza della provvista è, cioè, un antefatto del tutto irrilevante rispetto agli atti di gestione che quelle somme abbiano impiegato, in coerenza con il principio della universalità che governa il bilancio degli enti locali. In altri termini, nessun rilievo assume la provenienza (comunitaria, statale o provinciale) della provvista finanziaria: il profilo determinante è esclusivamente quello della riferibilità delle risorse del cui corretto impiego si discute al pubblico erario».*

È ancora una volta opportuno ripercorrere il percorso argomentativo che ha giustificato il *dictum* nomofilattico. La *ratio* della norma, enucleata dalle richiamate Sezioni riunite, infatti, è quella tenere sotto controllo un particolare aggregato di spesa per il personale responsabile della crescita generalizzata della spesa corrente, a causa delle dinamiche della contrattazione decentrata, vale a dire, la spesa per il trattamento accessorio. In quest'ottica si è ritenuto che tale limitazione abbia una portata "generale", nel senso dell'irrilevanza della provenienza delle risorse, in ragione, del principio dell'unità di bilancio.

Si è così giustificato, per contro, la limitazione dell'ambito applicativo della norma in ragione di risorse (incentivi di progettazione e compensi per gli avvocati) caratterizzate da un vincolo di destinazione particolarmente qualificato e specifico.

Nel caso delle risorse comunitarie, infatti, si è in presenza di fondi il cui accertamento può generare vincoli sul risultato di amministrazione, derogando eccezionalmente al principio di unità del bilancio. In quest'ottica, ancor prima dell'entrata in vigore dei principi contabili applicati, la Corte costituzionale affermava: *«A ben vedere, questa eccezione [è riconducibile] alla clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziare per specifiche finalità di legge» (sentenza n. 70 del 2012).*

Ed ancora, come è stato di recente evidenziato (Corte costituzionale sent. n. 184/2016), proprio con riferimento ai fondi comunitari, *«In realtà, il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato [...]. In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di*

determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziare».

In quest'ottica i recenti principi contabili applicati allegati al D.lgs. n. 118/2011 (spec. All. 4/2), con riguardo ai fondi comunitari alimentati da entrate UE, dispongono che:

- *«Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto. Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta:*
 - o *la registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE;*
 - o *-la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). All'impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l'accertamento dell'entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria;*
 - o *- al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale, la registrazione dell'incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.» (All. 4.2, § 3.12). Tale disciplina evidenzia una correlazione diretta, per cassa e per competenza, tra entrata e spesa di scopo fissata dal Fondo UE in base ai progetti approvati. La registrazione dell'incasso sul conto di tesoreria della regione, avviene peraltro solo al momento dell'effettivo prelievo dal conto di tesoreria centrale (quindi in pratica il vincolo per cassa sorge solo quando le somme perdono l'evidenza della separazione in un altro conto);*
- *inoltre, a consuntivo, nella distinzione tra fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati, le risorse UE di cui ai richiamati fondi SIE confluiscono nel risultato di amministrazione quali fondi "vincolati" (cioè risorse che vengono riservate al successivo finanziamento di spesa specifica, non genericamente e indistintamente "destinate" a una categoria di spesa). Segnatamente, concorrono a determinare tali fondi, le economie di bilancio (per differenza rispetto alle collegate entrate accertate) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. E in proposito «La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di*

*tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa» (All. 4/2, § 9.2, inciso inserito con decreto ministeriale 20 maggio 2015.). L'ultimo inciso introduce un'eccezione alla regola della naturale logica corrispondenza tra vincoli per cassa e per competenza quando il vincolo specifico derivi dalla legge (cfr. SCRC Campania n. 285/2016/PAR, All. A., § 5.1) e non da determinazioni autonome dell'ente (cfr. Sez. Autonomie n. 31/2015/INPR). La deroga effettuata *expressis verbis* dal regolatore "delegificato" riguarda peraltro solo gli enti locali e non le regioni;*

- infatti, solo per gli enti locali è previsto che *«nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.*

Nel caso di specie, il vincolo di destinazione specifico riguarderebbe tutte le risorse del fondo destinate a programmi regolarmente approvati (cfr. art. 76 del Reg. UE n. 1303/2013); in tale programmazione può essere compreso il sostegno di spese "amministrative", in ragione della facoltà contemplata dal medesimo regolamento comunitario che, appunto, rimette agli "Stati membri" di scegliere di finanziare *«azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi»* (art. 59 Reg. UE 1303/2013). In altri termini, per effetto della ridetta previsione del regolamento comunitario, sarebbe possibile finanziare la spesa di personale subordinatamente alle seguenti condizioni: che sussista una programmazione adeguata (art. 27 Reg. UE n. 1303/2013, in particolare il § 2); che tale programmazione sia approvata dagli organi comunitari (art. 29, in particolare il § 4), che tale finanziamento si traduca in strumenti negoziali e amministrativi conformi alla disciplina legale del trattamento economico, come sopra ricostruita; che l'erogazione degli incentivi sia subordinata al raggiungimento degli obiettivi di cui alla programmazione.

Infatti, l'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009, pur non riguardando la formazione dei fondi e la distinzione tra trattamento accessorio e fondamentale, fornisce importanti indicazioni sull'utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata, affermando che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione

4.3.1. Tanto premesso, occorre qui considerare la particolare previsione dell'art. 59 Reg. UE n. 1303/2013, secondo cui i fondi SIE possono finanziare, per scelta degli Stati membri, *«azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi»*.

Sebbene nel diritto comunitario rilevi esclusivamente la responsabilità e la personalità giuridica dello Stato, la disciplina di diritto derivato consente di fare assumere rilevanza esterna alla distribuzione costituzionale e amministrativa intera delle competenze, in virtù di

specifici strumenti organizzativi, nel caso di specie, gli accordi di partenariato che possono prevedere un ruolo centrale da parte di altri livelli territoriali di governo tra cui, appunto, le regioni (cfr. art. 5 e art. 26, § 2, del richiamato regolamento UE n. 1303/2013 sugli accordi di partenariato). In quest'ottica, e nell'ambito di questi accordi, potrebbe essere lasciato alle regioni un ruolo sulla scelta di cui all'art. 59 Reg. UE n. 1303/2013. Tale ultima norma comunitaria non entrerebbe in conflitto con la logica dell'art. 1, comma 236, L. n. 208/2015, come enucleata dai richiamati arresti nomofilattici di Sezioni riunite e Autonomie, nella misura in cui si ritenga che tale vincolo di finanza pubblica riguardi solo la spesa a finanziamento "generale" e indistinto, in quanto si tratterebbe, nel caso considerato, di spesa effettuata in deroga ai principi di unità e universalità di bilancio.

È facile osservare che l'eventuale spesa per il personale "incentivante" collegata all'assistenza tecnica di cui all'art. 59 Reg. UE n. 1303/2013 (prevista in base a programmi approvati dalla Commissione, nel contesto di accordi di partenariato, in una misura predeterminata) partecipa, da un punto di vista contabile, dello scopo di destinazione comunitario, generando una "gestione vincolata".

In questa prospettiva, come si osserva di seguito, i minori impegni successivamente generati dalla mancata attribuzione degli incentivi (collegati al mancato raggiungimento degli obiettivi di "assistenza"), non determinerebbero alcuna economia libera a favore della generalità del personale.

Si assisterebbe, infatti, ad una compressione a monte di tale risultato, in quanto gli enti dovrebbero a) impegnare una spesa a fronte dell'obbligazione di restituzione nei confronti dell'Unione europea per i fondi non spesi, in sostituzione di eventuali pregressi vincoli ("fondi a non rendicontazione"), procedendo parallelamente alla cancellazione dei residui attivi interessati per la sopravvenuta insussistenza del titolo oppure b) eliminare l'accertamento e l'eventuale correlato impegno/vincolo in caso di "fondi a rendicontazione", per la parte concernete il finanziamento del trattamento accessorio collegato al (mancato) raggiungimento degli obiettivi di programma.

Il sistema di correlazione tra entrata comunitaria e spesa per il personale (precipuamente finanziata in funzione di obiettivi di programma ai sensi dell'art. 59 Reg. UE n. 1303/2013), infatti, nel derogare al principio di unità di bilancio, determinerebbe una confluenza "solo figurativa" nel bilancio della Regione (e nei fondi per la contrattazione decentrata più a monte), in quanto grazie alla deroga al principio di unità di bilancio, il ciclo finanziario è presidiato da regole contabili che ne garantiscono una gestione "separata" di scopo, finanziariamente neutra.

La valorizzazione delle richiamate pronunce nomofilattiche, nel senso di escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 1 comma 236, della L. n. 208/2015 le gestioni vincolate comunitarie, sarebbe altresì preferibile nell'ottica di un'interpretazione economica del diritto, che nel settore contabile dell'ordinamento si impone in virtù del richiamato principio costituzionale del buon andamento (art. 97 Cost.). Infatti, non v'è chi non veda come

l'impossibilità di avvalersi di tali fondi per politiche incentivanti del personale, per effetto del richiamato vincolo di finanza pubblica, potrebbe concorrere al mancato raggiungimento dell'obiettivo dei fondi comunitari e conseguentemente:

- oltre alla impossibilità di realizzazione di opere e servizi di utilità pubblica già programmate (con conseguente nocimento al buon andamento della pubblica amministrazione *sub specie* di "efficacia" della sua azione, ex art. 97 Cost.), non vi sarebbe alcun beneficio in termini di economicità. Ciò in ragione della mancata produzione di economie altrimenti destinabili, né libere né vincolate, in ragione all'obbligo restitutorio o della perdita del diritto al rimborso a rendicontazione, con la conseguente riduzione delle risorse senza alcun miglioramento della spesa;
- non vi sarebbe alcuna certezza di una compressione della spesa (buon andamento *sub specie* di efficienza). Infatti vi sarebbe il rischio di favorire la destinazione delle stesse risorse a forme di consulenza esterna (ferma restando la necessità della verifica dei presupposti di legge per l'esternalizzazione delle prestazioni) per l'assistenza tecnica a supporto della gestione dei fondi.

Va da sé, in ogni caso, che tanto la finanziabilità con tali risorse dei fondi per il trattamento accessorio, quanto la loro distribuzione, presuppongono un'attenta verifica dei presupposti di legge e comunitari sopra richiamati, quanto una programmazione inerente e congrua rispetto agli obiettivi dei richiamati fondi SIE, nonché, infine, un'effettiva misurazione dei risultati che ne giustificano l'erogazione.

5. Considerato che il quesito della Regione Campania attiene dunque alla possibilità di ritenere sottratto al vincolo di spesa come sopra calcolato sulla base dell'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, l'importo del trattamento accessorio corrispondente alle entrate di provenienza comunitaria, specificamente destinate "all'incentivazione del personale [...] al raggiungimento di puntuali obiettivi" per il pieno utilizzo dei fondi SIE, alla luce del contrasto interpretativo sopra evidenziato e per gli effetti che la richiamata pronuncia potrà avere in termini di impatto sui bilanci degli enti territoriali, la Sezione ritiene di sottoporre la specifica questione all'esame del Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza, in particolare, affinché possa considerare la possibilità di deferire la questione, ove ritenuta opportuna, alle Sezioni riunite, per una pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell'art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ovvero alla Sezione Autonomie per un pronunciamento nomofilattico ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania,

- valutato nei termini di cui sopra la *quaestio iuris* oggetto della richiesta di parere segnatamente "se costituiscono oggetto della limitazione di cui all'art. 1, comma 236, L. n. 208/2015, le spese di personale per trattamento accessorio finanziate con risorse provenienti da fondi comunitari oggetto di programmazione specifica, finalizzata ad azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi ai sensi dell'art. 59 Reg. UE n. 1303/2013";
- rilevato un conflitto interpretativo e ritenuto che il quesito nei termini sopra esposti integri una questione di massima di particolare importanza:
- **sospende la pronuncia** in relazione al quesito sopra esposto nella parte in merito;
- **rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti** per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 8 febbraio 2017.

L'Estensore
dott. Francesco Sucameli

Il Presidente
dott. Giovanni Coppola

Depositata in Segreteria il
08 febbraio 2017
Il Direttore della Segreteria
dott. Mauro Grimaldi